

Circolare n. 16/2014-  
Lancenigo, 28 aprile 2014-

## Legale - Fiscale - Societario

In collaborazione con



**SER.COOP.DE.**  
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.  
Specialisti per le Cooperative

**UNICAF**  
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE  
DEL SISTEMA CONFCOOPERATIVE

### **PROROGA DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI E DELLA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA**

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 54581 del 16 aprile 2014, sono stati modificati sia il termine previsto dal provvedimento del 2 agosto 2013, prot. 2013/94902, inerente alla comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familiari, sia il termine previsto dal provvedimento del 2 agosto 2013, prot. 2013/94904, inerente alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni resi da soci e familiari nei confronti dell'impresa, stabilendo, rispettivamente, che la comunicazione deve essere effettuata **entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento**, e che la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i **finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti**.

Dunque, si tratta di un termine variabile in funzione della scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, differentemente dall'iniziale termine statuito dai due provvedimenti, consistente nel 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in cui i beni venivano concessi o permanevano in godimento, ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.

La nuova scadenza, che, come detto, è a regime, ha lo scopo di agevolare l'adempimento comunicativo, consentendo ai contribuenti di indicare gli elementi che in sede dichiarativa, nel caso di eventuale differenza tra corrispettivo pattuito e valore di mercato dei beni concessi in godimento ai soci o familiari, hanno già concorso, in capo al soggetto beneficiario, alla tassazione del reddito diverso e, in capo al soggetto concedente, all'indeducibilità dei relativi costi sostenuti, tenendo altresì conto dell'esigenza di evitare la concentrazione in un'unica scadenza dell'adempimento dichiarativo e di quello comunicativo.

In conseguenza della modifica operata al termine di invio, le comunicazioni relative al 2013 da parte dei soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare (quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30/09/2014), potranno essere trasmesse entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, ossia entro il 30/10/2014.